

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 712 del 29 maggio 2017

**Nomina dei Collegi sindacali dell'Azienda Zero e delle Aziende Ulss del Veneto, ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs 502/1992 e dell'art. 6 della Legge regionale 19/2016. Disposizioni urgenti.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Note per la trasparenza:

Attesa l'urgenza della nomina dei Collegi sindacali dell'Azienda Zero e delle Aziende Ulss, il presente provvedimento autorizza il Commissario e i Direttori generali di tali Aziende a rimborsare le spese di trasferta dei dipendenti dei Ministeri al fine di consentire ai Ministeri la designazione del proprio componente, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs 502/1992 e dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2016.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 ha istituito, tra l'altro, l'ente di *governance* della sanità regionale Veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" finalizzando l'attività della stessa alla razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del SSR.

L'art. 6 della succitata legge regionale prevede che il Collegio sindacale dell'Azienda sia composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute.

Con nota prot. 42964 del 2 febbraio 2017, la Regione del Veneto ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze la designazione del componente del collegio sindacale dell'Azienda Zero di propria competenza per il triennio 2017-2019.

Con nota prot. 70733 del 14 aprile 2017, ad oggetto "Designazione componente del Collegio Sindacale dell'Azienda Zero della Regione del Veneto per il triennio 2017-2019", agli atti dei competenti uffici regionali con il prot. 163756 del 27/4/2017, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha dato riscontro a tale richiesta, rappresentando che la designazione di cui trattasi è subordinata alla definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 40 della legge regionale n. 55/1994 così come modificato dall'articolo 31 della Legge regionale n. 30/2016 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.

In effetti tale disposizione regionale - che esclude i rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'Azienda sanitaria - è stata impugnata con deliberazione del 23 febbraio 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le competenti strutture della Giunta regionale sono in corso degli approfondimenti per poter sollecitamente intervenire per l'adeguamento di detto articolo 31 della Legge regionale n. 30/2016.

Con la citata nota prot. 70733/2017 la Ragioneria Generale dello Stato, pur condividendo la *ratio* della norma regionale tesa alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi e al contenimento delle spese, rileva come i rappresentati del Ministero non debbano ricadere nell'ambito di applicazione della predetta disposizione, precisando che diverse soluzioni andrebbero a compromettere l'autonomia delle attività di vigilanza del Dicastero, con riferimento alla designazione dei propri rappresentati in seno ai collegi, con particolare riguardo ai componenti fuori sede non assicurandosi pienamente l'assolvimento della primaria funzione di controllo della spesa pubblica.

Pur non essendoci state interlocuzioni in tal senso, pare che gli stessi rilievi siano riferibili anche al componenti designati dal Ministero della Salute ove questi siano dipendenti di tale Ministero.

Allo stato attuale, attesa la scadenza dei Collegi sindacali e la conseguente urgente necessità che l'Azienda Zero e le Aziende Ulss procedano alla loro nomina, così come previsto dall'articolo 3-ter del Decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 19/2016, si ritiene necessario fornire al Commissario e ai Direttori generali delle Aziende coinvolte, le indicazioni che consentano la designazione dei componenti da parte dei citati Ministeri.

A questo fine e nelle more della formalizzazione delle modifiche normative di cui sopra, attesa l'obbligatorietà della costituzione dei nuovi collegi sindacali delle Aziende e degli Enti del SSR, al fine di garantire l'operatività degli stessi, si propone di autorizzare il Commissario dell'Azienda Zero e i Direttori Generali a rimborsare le spese di trasferta dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

Vista la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze agli atti con prot. 163756 del 27 aprile 2017;

delibera

1. di dare atto che quanto argomentato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, attesa l'urgenza di procedere alla nomina dei Collegi sindacali delle Aziende e degli Enti del SSR, onde garantirne la funzionalità, il Commissario e i Direttori generali di tali Aziende ed Enti sono autorizzati a rimborsare le spese di trasferta dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute che svolgano il mandato conferito in costanza di servizio;
3. di incaricare la Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR dell'Area Sanita e Sociale, dell'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.